



Comune di Sesto al Reghena

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30-06-2021

OGGETTO	Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00**, nell'Auditorium Burovich, in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria – seduta pubblica contingentata causa emergenza epidemiologica Covid-19, così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
DEL ZOTTO MARCELLO	Presente	CASSIN GIANFRANCO	Presente
VERSOLATO FRANCA	Presente	CORINI ALESSANDRO	Presente
NONIS ANDREA	Presente	ZOPPOLATO BEPPINO	Assente
VIT STEFANO	Presente	GARDIN MARIA ELENA	Presente
LUCHIN MARCO	Presente	TONIN DANILO	Presente
PERESSUTTI DIEGO	Presente	BIASIO NICOLETTA	Presente
MARZIN ELENA	Presente	ODORICO FEDERICO	Assente
ZARAMELLA SABINA	Presente	ZOPPOLATO EUGENIO	Assente
ORNELLA PAOLA	Presente		

Presenti 14 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dazzan Anna.

CASSIN GIANFRANCO SCRUTATORE

CORINI ALESSANDRO SCRUTATORE

ZOPPOLATO EUGENIO SCRUTATORE

Constatato legale il numero degli intervenuti, DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
---------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 03.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

VISTO in particolare il Decreto Legislativo n. 116/2020, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006 e sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184;

Le principali novità che interessano il regolamento TARI sono dunque le seguenti:

- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di

cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

- il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 16.07.2014, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 10.05.2016 e da ultimo con delibera consiliare n. 30 del 23.09.2020;

DATO ATTO che si rende necessario nonché opportuno, per recepire le nuove disposizioni legislative, procedere alla modifica dei seguenti articoli del regolamento comunale:

- art. 3 (Presupposto), per richiamare la nuova normativa che definisce i rifiuti urbani e speciali;
- art. 7 (Produzione di rifiuti speciali – Riduzione delle superfici), per introdurre la nuova definizione di rifiuti speciali ed individuare i magazzini, all'interno delle attività produttive, che restano assoggettati al tributo;
- art. 7-bis (Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico), per regolamentare la possibilità, offerta alle utenze non domestiche dall'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- art. 19 (Riduzione per le utenze non domestiche), per riscrivere con maggior chiarezza la riduzione spettante alle utenze non domestiche che, pur all'interno della gestione pubblica del servizio, abbiano avviato al recupero una parte dei loro rifiuti urbani;
- art. 20 (Riduzioni tariffarie), per aggiornare il regolamento all'art. 1 comma 48 della L. 178/2020, che riconosce una riduzione di 2/3 del tributo ad una abitazione posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- art. 22 (Tributo giornaliero), per inserire l'esonero dal versamento della tari giornaliera nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto assorbita dal nuovo canone previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019, approvato con delibera consiliare n. 8 del 12.03.2021;
- art. 23 (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA), per aggiungere il riferimento alle nuove regole di versamento del TEFA, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020;
- art. 29 (Verifiche ed accertamenti), per inserire il riferimento all'art. 1, comma 792 e seguenti della L. 160/2019, relativo alle nuove disposizioni in materia di accertamento "esecutivo";
- Appendice – Tabella 1, per eliminare la categoria "Attività industriali con capannone di produzione", come previsto dall'allegato L-quinquies del D.Lgs.116/2020.;
- eliminare infine dal Regolamento ogni riferimento ai rifiuti assimilati, trattandosi di termine superato a seguito dell'abrogazione dell'art. 198, comma 2 lett g) del TUA, che ha fatto venire meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

ESAMINATE le proposte di modifica di cui al punto precedente (come descritte analiticamente nel prospetto di cui all'allegato "A") e ritenute meritevoli di approvazione;

RITENUTO di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, coordinato con le modifiche apportate, come risulta dall'allegato "B" alla presente deliberazione, fermo restando che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

CONSIDERATO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO che con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

RICHIAMATI i sottoelencati commi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificati dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- comma 15: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- comma 15-ter: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, pervenuto in data 23.6.2021 al n. 6529 di protocollo;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 16.07.2014, come descritte nell'allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento (allegato "A");
3. di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" risulta modificato come testo coordinato allegato (allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini previsti dal D.L. 41/2021;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia il regolamento allegato;
7. di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, ai sensi dell'art. 239, comma 1° lettera b) del D. Lgs. 267/00 e succ. mm. ed ii, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 23.06.2021 n. 6529 ed allegato alla presente;

e, stante la necessità ed urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la votazione del precedente punto all'ordine del giorno e prima della trattazione del presente punto rientrano in aula i consiglieri Zoppolato Beppino, Odorico e Zoppolato Eugenio. Presenti n. 17

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

UDITO il Sindaco il quale spiega che le modifiche al regolamento TARI sono state già ampiamente illustrate e discusse in commissione regolamenti; riassume che la principale modifica al regolamento, con conseguente declinazione in alcuni articoli, riguarda la possibilità per le imprese di smaltire i rifiuti relativi alla produzione all'operatore economico che preferiscono anziché conferirli ad Ambiente e Servizi; ciò ha una ricaduta perché potrebbe determinare una perdita di gettito di circa 20.000,00 euro per la società partecipata, perdita che determinerebbe un aumento di costi per i cittadini; evidenzia poi che un'altra modifica riguarda, in analogia a quanto accaduto per l'IMU, l'abbattimento, in presenza di determinati presupposti, dell'abbattimento della TARI per i residenti all'estero;

UDITO il consigliere Biasio Nicoletta che chiede se nella bolletta arrivata in questi giorni sono già inseriti gli aumenti;

UDITO il Sindaco il quale risponde dicendo che la bolletta del primo semestre 2021 è calcolata con le tariffe 2020 mentre con quella del secondo semestre vi sarà il conguaglio con le tariffe del corrente anno.

RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:

presenti	n. 17
assenti	n. //
favorevoli	n. 11
astenuti	n. 6 (Biasio Nicoletta, Tonin Danilo, Gardin Maria Elena, Zoppolato Beppino, Odorico Federico, Zoppolato Eugenio)
contrari	n. //

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni effetto di legge.

Con separata votazione riportante il seguente esito:

presenti	n. 17
assenti	n. //
favorevoli	n. 14
astenuti	n. 3 (Biasio Nicoletta, Tonin Danilo, Gardin Maria Elena)
contrari	n. //

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 21 del 17-06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
DEL ZOTTO MARCELLO

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dazzan Anna

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Pordenone



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16.07.2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 10.05.2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23.09.2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____

Sommario

PARTE PRIMA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 3 - PRESUPPOSTO

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI DELLE SUPERFICI

Art. 7-bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 8 - TARIFFA DEL TRIBUTO

Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 15 – NUMERO COMPONENTI DELL'UTENZA

Art. 16 - DECORRENZA

Art. 17 - ZONE NON SERVITE

Art. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 19 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 21 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE

PARTE SECONDA

Art. 24 - DICHIARAZIONE.

Art. 25 - RISCOSSIONE

Art. 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 27 - IMPORTI MINIMI

Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Art. 29 bis - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

ART. 29 ter - CONTENZIOSO

Art. 30 - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PARTE TERZA

Art. 33 - NORMA DI RINVIO

Art. 34 - NORME TRANSITORIE E FINALI

APPENDICE

PARTE PRIMA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Sesto al Reghena è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui Rifiuti prevista dall'art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.

2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Laddove durante la fase di verifica da parte dell'ente si riscontri che il soggetto occupante non risulti avere idoneo titolo ai fini della conduzione - come ad esempio la mancanza di un contratto d'affitto o la presenza di un contratto d'affitto intestato a utente che di fatto non occupa o conduce quel locale - il proprietario resterà obbligato in solido al pagamento della tariffa.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Si presume occupante salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o intestatario di un'utenza elettrica, acqua o gas.

Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente esercitata nei locali medesimi.

Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI DELLE SUPERFICI

1. Nel computo della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a loro spese. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Non si tiene altresì conto delle superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Restano invece assoggettati al tributo i magazzini che non presentino contiguità con le aree di produzione e non esclusivamente dedicati alle suddette attività produttive, nonché i magazzini destinati al deposito di prodotti finiti.

3. Relativamente alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini collegati a dette aree, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, sulla base delle percentuali indicate a lato di ciascuna attività nella seguente tabella:

AMB.MEDICI E DENTISTICI, LAB. RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	65%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	75%
OFFICINE PER RIPARAZ. AUTO MOTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO AUTOCARROZZERIE,	55%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	30%
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI , OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	55%
LAB, FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	75%

4. Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Le superfici tassabili di cui sopra sono applicabili solo a condizione che l'interessato dimostri annualmente, entro i termini di cui all'art. 19, comma 3, allegando opportuna documentazione, l'effettiva produzione di rifiuti speciali, e l'assolvimento degli obblighi relativi al loro smaltimento.
6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, il diritto alla riduzione decade automaticamente.

Art. 7-bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 1° marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta può effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Art. 8 - TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata secondo quanto stabilito nel presente regolamento, e per quanto non espressamente previsto, sulla base di quanto stabilito nel DPR 158/1999.
3. La tariffa è determinata in funzione dei costi di gestione riconosciuti nel Piano Economico Finanziario (PEF) validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. La quota variabile, altresì, è suddivisa in tre parti a copertura dei costi variabili riferibili:
 - alla raccolta e trattamento della frazione umida dei rifiuti;
 - alla raccolta secca dei rifiuti raccolti e smaltiti;
 - alla raccolta e smaltimento dei rifiuti vegetali, qualora attivato il servizio.
5. La tariffa è determinata separatamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
6. Qualora il servizio sia organizzato in gestioni della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti separate, la tariffa di smaltimento dei rifiuti delle utenze di quelle gestioni è stabilita separatamente, come previsto nel presente regolamento, sulla base dei costi riferibili alle specifiche gestioni.
7. Il gestore del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti organizza un sistema di definizione dei costi relativi alla raccolta ed allo smaltimento delle tipologie e provenienze dei rifiuti, rilevanti per la determinazione della tariffa. Il gestore del ciclo dei rifiuti provvede alla suddivisione sulla base di una esatta ripartizione, ovvero, ove ciò non sia possibile, in proporzione alle quantità di rifiuti riferibili alle categorie di utenze, o tipologiche.

Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per l'applicazione della tariffa si considera la superficie calpestabile al netto dei muri, fatto salvo quanto previsto dai commi 645-648 dell'art.1 della L.147/2013.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare per la superficie a tal fine utilizzata è quella dovuta per la specifica attività esercitata.

Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003 n. 36. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa in una parte fissa e in una parte variabile, secondo le modalità stabilite da ARERA. La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa, ad esclusione della componente relativa ai costi imputabili puntualmente, è determinata in relazione al numero degli occupanti. La determinazione dei costi delle varie frazioni del rifiuto, laddove non prevista dalle regole stabilite da ARERA, tiene conto delle percentuali di incidenza contenute nel PEF relativo all'anno precedente.
2. La quota relativa alla raccolta e trattamento della frazione umida è attribuita alle utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99 e con riferimento ai soli costi variabili attribuibili alla frazione umida, calcolati anche in via presuntiva sulla base dei costi dell'anno precedente. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgono un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento pubblico. L'esenzione della quota relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza. L'amministrazione Comunale può sottoporre a verifica dette dichiarazioni.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99 e con riferimento ai soli costi variabili attribuibili alla frazione secca, calcolati anche in via presuntiva sulla base dei costi dell'anno precedente. Saranno comunque addebitati ad ogni utenza un numero minimo di svuotamenti come opportunamente stabiliti al successivo comma 4.

4. Qualora l'utenza, presente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la bollettazione, non effettui nel corso dell'anno solare alcuno svuotamento, saranno comunque addebitati, salvo prova contraria, un numero minimo di conferimenti secondo il seguente prospetto:

n. componenti	n. minimo di conferimenti/anno
1	3
2	3
3	6
4	6
5	8
6 ed oltre	8

Ai fini della determinazione del numero di componenti sarà valutata la situazione anagrafica al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la bollettazione.

La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione qualora il mancato svuotamento del proprio contenitore sia giustificato dall'utilizzo di contenitori di altra utenza, purché si tratti di parenti in linea retta residenti nello stesso fabbricato e purché ne venga resa debita comunicazione.

La disposizione non trova applicazione neppure in caso di abitazioni tenute a disposizione da utenti che non vi risiedono anagraficamente.

5. La quota relativa ai costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, qualora attivato il servizio, è suddivisa per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo lo schema previsto per il rifiuto secco con riferimento ai costi e quantità del rifiuto vegetale.

Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze non domestiche è suddivisa in una parte fissa e in una parte variabile, secondo le modalità stabilite da ARERA.

2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVFu / KgFuT \times KgFuU$ ove CVFu sono i costi riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.

3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVS / KgST \times KgSU$ ove CVS sono i costi riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.

4. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.

5. La quota relativa ai costi riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, sono suddivisi per ciascuna utenza in ragione

delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVV / kgVT \times KgVu$ ove CVV sono i costi variabili riferibili al verde, KgVT è la quantità complessiva di verde raccolto e smaltito nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgVu è la quantità complessiva di verde conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento. Qualora non venga attivato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero di svuotamenti, si procederà secondo quanto previsto dal precedente comma 4, in base ai costi attribuibili a tale servizio, con esclusione dei costi già attribuiti nella parte fissa

6. Per attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi e altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili. Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.

Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nella tabella 1 in appendice.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. L'ente si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente, ad eccezione dei locali e delle aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte di personale incaricato per le verifiche.

Art. 15 – NUMERO COMPONENTI DELL'UTENZA

1. Il numero dei componenti di una utenza si presume equivalente a quello del nucleo familiare residente nell'immobile, ovvero per i non residenti nel comune, a quello del nucleo familiare nel diverso comune di residenza.

2. L'utente non residente è ammesso a dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è obbligato a comunicare il numero di occupanti, se superiore. La dimostrazione del numero dei componenti del nucleo familiare dei non residenti, se inferiore a quella presunta, se fornita al gestore del servizio entro sessanta giorni dal suo verificarsi decorre dal momento in cui si verifica, altrimenti da quando è resa.

3. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente pluriennale.

4. In assenza del numero degli occupanti dell'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6

Art. 16 - DECORRENZA

1. La tariffa è dovuta per ogni anno solare ed è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.
2. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tassa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, salvo quanto espresso nel comma successivo.
3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tassa dovuta, se non comunicate nei termini di cui all'articolo 24, valgono dal giorno della comunicazione tranne che l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza, e salvo quanto previsto dall'art. 15, 19, 20 del presente regolamento.
4. Viene considerata valida come comunicazione di cessazione, la denuncia effettuata presso l'Ufficio anagrafe del Comune relativa al cambio di residenza, purché l'utente abbia comunque provveduto alla restituzione del bidone per il secco non riciclabile e, se assegnata, della chiave per l'umido.

Art. 17 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% del tributo.

Art. 19 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che hanno optato per la gestione pubblica, che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile non determinata puntualmente.

2. La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al recupero, i coefficienti K_d previsti dal Comune per la specifica attività. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo con l'esclusione della parte puntuale.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 1° marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge n. 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 15%. Nel caso di utenze domestiche, l'uso saltuario deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali.

b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente riduzione del 20%.

1-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato.

3. La comunicazione di inizio o di cessazione della riduzione deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; la riduzione della tariffa decorre dallo stesso.

Nel caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione decorre dal giorno della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 21 - ALTRE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, sono concesse le seguenti agevolazioni e riduzioni:

- Utenze domestiche con componenti affetti da incontinenza debitamente certificata: fornitura di una chiavetta per il conferimento di pannoloni in appositi contenitori posizionati presso ogni eco-piazzola;
- Utenze domestiche in cui siano presenti bambini di età inferiore a 3 anni: fornitura di una chiavetta per il conferimento di pannolini in appositi contenitori posizionati presso ogni eco-piazzola;
- Utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate: agevolazioni ai sensi dell'art.57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 secondo le modalità attuative stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

2. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 devono essere espressamente richieste dal contribuente e decorrono, per quanto riguarda il terzo punto, dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza previa verifica dei requisiti da parte dell'ufficio competente.

3. La riduzione del 100% viene applicata anche ai locali e alle aree scoperte utilizzati dall'Amministrazione Comunale.

4. L'onere derivante dalle agevolazioni e riduzioni eventualmente concesse dovrà essere iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Tutte le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dal Comune e dovranno essere comunicate al soggetto gestore del servizio.

Art. 21-bis – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 il Comune ha la facoltà di concedere agevolazioni e/o riduzione per le utenze non domestiche in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria che abbiano influito sul normale svolgimento delle attività.
2. L'entità della riduzione viene stabilita con il provvedimento di approvazione delle tariffe e può essere applicata sia sulla parte fissa che sulla parte variabile del tributo.
3. Si applica quanto previsto ai commi 4 e 5 del precedente articolo.

Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23 – TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 822, della L. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è attribuito alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed è determinato nella misura percentuale dalla stessa deliberata.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Regione Friuli Venezia Giulia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

PARTE SECONDA

Art. 24 - DICHIARAZIONE.

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare all'ente l'inizio dell'occupazione, la cessazione, e ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della tariffa.
2. La dichiarazione deve essere resa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento rilevante o comunque entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo.
3. Non è necessario dichiarare le variazioni nella composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune.
4. La dichiarazione è comunque resa all'atto della consegna dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti.

La dichiarazione relativa alle utenze domestiche contiene:

- i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- il numero degli occupanti dell'alloggio;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- gli estremi catastali dell'immobile;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche contiene:

- i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- i dati identificativi dell'utenza (denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale);
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati;
- gli estremi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico;
- le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.

5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della Tariffa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a dichiarare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della Tariffa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 60 giorni dal suo verificarsi o comunque entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo.
6. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'ente organizza sistemi di dichiarazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche, via internet, presso propri sportelli, presso gli sportelli delle anagrafi, e può concordare la distribuzione e raccolta delle informazioni anche presso altri soggetti gestori di un servizio pubblico.
8. L'ente quando possibile, acquisisce direttamente le informazioni necessarie al calcolo della tariffa accedendo in esenzione da spese o diritti agli archivi di altre amministrazioni

pubbliche. L'acquisizione diretta delle informazioni assolve all'obbligo di dichiarazione di esse.

9. Qualora il soggetto passivo della tariffa non adempia (nonostante sollecito) agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo ed in mancanza di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione della superficie, il soggetto gestore determinerà la superficie mediante presunzione semplice anche in base alle direttive tecniche fornite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente all'ente, mediante modello F24 o tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dalla normativa vigente. Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.

2. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato in due rate entro le scadenze stabilite annualmente dal Comune con il provvedimento di determinazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

La scadenza delle rate può essere differita con provvedimento della Giunta comunale non oltre il termine di approvazione del rendiconto dell'esercizio di competenza.

4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 25, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 27 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo .
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'ente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di dichiarazione di cui al precedente art. 24, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 29 bis - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi in cui versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo lo schema previsto dall'art. 1 comma 796 della L. 160/2019.

ART. 29 ter - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 30 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista per tutti gli altri tributi comunali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, che ha acquisito l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i., si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

PARTE TERZA

Art. 33 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi dal 639 al 668 della Legge n. 147/2013 e dal del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti in materia.

Art. 34 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES e delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In deroga all'art. 25 comma 3 del presente regolamento, solo per il primo anno di applicazione del tributo il versamento degli importi dovuti è determinato in due rate aventi scadenza alla fine dei mesi di settembre e novembre 2014.

APPENDICE

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche per i comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

Tabella 1**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti**

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Coeff. fisso	Coeff. Var.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, loghi di culto	0,67	5,5
2	Cinematografi e teatro	0,43	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,52	12,45
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
21	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	5,57	45,67
22	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78
23	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,4
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	3,59	39,38
27	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
28	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78
29	Discoteche e nightclub	1,91	15,68

Il coefficiente KD relativo alle attività indicate nei punti 21 – 22 – 23 che misura il complesso dei rifiuti prodotti per mq verrà scomposto in base ad analisi statistiche, in tre diverse tipologie costituite da: rifiuto secco – rifiuto umido – differenziata.

Tale scomposizione sarà utilizzata per la determinazione delle quote variabili dei relativi costi non altrimenti attribuite.

Resta obiettivo generale dell'Ente, compatibilmente con le possibilità tecniche di servizio e la sopportabilità dei costi di rilevazione, procedere ad analisi statistiche sulla generalità delle categorie al fine di una verifica e ridefinizione generale dei coefficienti.

Attività 21 – 23: studio svolto da Ambiente Servizi S.p.A. ed approvato con deliberazione GC 191/2004